


### OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICAMENTE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

#### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 139 del 14 maggio 2019

In tema memorizzazione elettronica e trasmissione telematicamente dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, con riferimento ai contribuenti con volume d'affari superiore a 400 mila euro nel periodo d'imposta 2018, per i quali il relativo obbligo decorre dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i registratori telematici, tempestivamente predisposti, non devono necessariamente entrare in servizio (ossia memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri) prima della decorrenza dell'obbligo (1° luglio 2019).

Viene consigliato, agli operatori interessati, di effettuare il c.d. "accreditamento" nel portale "Fatture e Corrispettivi", registrandosi con la qualifica di "esercente", al fine di poter gestire e monitorare lo stato dei propri registratori telematici mediante i servizi online messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate sul proprio portale web.

In assenza di espresse indicazioni contrarie, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, laddove l'istante voglia mettere in servizio i registratori telematici prima del 1° luglio 2019, potrà conseguentemente procedere alla memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi giornalieri.



### DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

#### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 del 15 maggio 2019

Con la Circolare n. 10 del 15 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

I chiarimenti forniti hanno riguardato, in particolar modo, gli atti che possono essere oggetto delle liti definibili (avvisi di liquidazione ai fini dell'imposta di registro, cartella di pagamento etc.), la determinazione degli importi dovuti nel caso di sospensione del processo e di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio di riassunzione, a seguito di cassazione della sentenza con rinvio, e, inoltre, nel caso di giudizio di revocazione e nelle controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni.

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcune delucidazioni anche in merito alla sospensione delle controversie definibili, individuando la Commissione tributaria competente a ricevere la domanda di sospensione da parte del contribuente.

## DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI

### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 del 15 maggio 2019

Con riferimenti alle modalità di applicazione della definizione agevolata delle irregolarità formali, sono state fornite alcune delucidazioni dall'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11 del 15 maggio 2019.

In particolare, l'art. 9 del D.L. n. 119 del 2018 prevede la possibilità di definire, con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018.

La regolarizzazione in argomento riguarda sia la vasta platea delle "partite IVA" – siano essi professionisti, ditte individuali, società di persone o di capitali – sia i privati contribuenti che potrebbero aver commesso irregolarità formali nell'adempiere agli obblighi fiscali, sia infine i soggetti tenuti, in base a specifiche disposizioni di legge, alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti.

La Circolare chiarisce, inoltre, sia l'ambito soggettivo che quello oggettivo della definizione agevolata, indicando le violazioni che sono escluse dalla regolarizzazione.

Vengono specificati, altresì, gli adempimenti a cui è subordinata la regolarizzazione in argomento (quali, il versamento delle somme dovute e la rimozione, laddove possibile, delle irregolarità od omissioni).

Il documento di prassi, infine, chiarisce la regolarizzazione delle violazioni formali in presenza di processi verbali di constatazione e nell'ipotesi di controversia tributaria pendente.

## OPERAZIONI ESONERATE DALL'OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA

### Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 115, del 18 maggio 2019, è stato pubblicato il D.M. 10 maggio 2019, concernente gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli incassi giornalieri per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate.

In particolare, il D.M. esonera dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri:

- › le operazioni attualmente escluse dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi;
- › le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, per le quali i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- › sino al 31 dicembre 2019, a prescindere dal volume d'affari, le operazioni collegate e marginali connesse a quelle indicate nei precedenti punti;
- › le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere su mezzi di trasporto durante tragitti internazionali quali, ad esempio, le cessioni a bordo di navi nel corso delle crociere internazionali.

Il D.M. in esame chiarisce, inoltre, che le operazioni per le quali non è effettuata la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri devono continuare ad essere annotate nel registro dei corrispettivi. Per i soggetti che svolgono le operazioni sopra indicate, rimane, comunque, la facoltà di adottare il predetto nuovo adempimento.

Per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici continua, invece, ad applicarsi la disciplina settoriale, per le quali sono già in vigore specifiche disposizioni.

Fino al 31 dicembre 2019, tuttavia, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall'obbligo telematico per le operazioni, diverse da quelle di cessione di benzina o di gasolio, i cui compensi o ricavi non superino l'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018.

Le predette operazioni, pertanto, continuano ad essere assoggettate all'obbligo di certificazione e registrazione dei corrispettivi, ferma restando la facoltà per l'esercente l'impianto di distribuzione di carburante di scegliere, comunque, di effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi.

## AMBITO APPLICATIVO DEL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA SUL REDDITO DA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE

### Consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate n. 50 del 17 maggio 2019

Con la consulenza giuridica n. 50 del 17 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime della 'cedolare secca', con l'aliquota del 21 per cento, è esteso anche ai canoni derivanti dalla stipula dei contratti di locazione, effettuata nel 2019, aventi ad oggetto immobili destinati all'uso commerciale, classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) e relative pertinenze (locate congiuntamente alle unità immobiliari C/1).

Per usufruire di tale regime opzionale, l'unità immobiliare C/1, oggetto della locazione, deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 mq.

Sono esclusi dal regime di favore i contratti aventi ad oggetto immobili abitativi conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Al riguardo, si precisa che tale ultima condizione non deve essere soddisfatta nel caso di locazione di immobili rientranti nella categoria C/1, tenuto conto che tali contratti hanno ad oggetto proprio immobili da destinare ad attività commerciale.

Per quanto attiene alla figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, lo stesso deve essere una persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni.



## VISTO DI CONFORMITÀ INFEDELE

### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 del 24 maggio 2019

Con la Circolare n. 12 del 24 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di visto di conformità infedele, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 4 del 2019, che ha modificato l'importo della somma richiesta al RAF/CAF o al professionista nel caso di apposizione di un visto infedele su voci oggetto di controllo formale.

La nuova disposizione si applica a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2019, con riferimento all'anno d'imposta 2018.

In particolare, viene chiarito che il professionista abilitato, il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

In caso vengano riscontrati, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa, il CAF o il professionista abilitato avvisa il contribuente al fine di procedere all'elaborazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa, sempre che non sia stata già contestata l'infedeltà del visto. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista abilitato può comunicare all'Agenzia delle entrate i dati rettificati e, anche in questo caso, l'infedeltà non deve essere stata già contestata tramite la comunicazione sopra citata. Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell'importo corrispondente al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata o, per l'assistenza fiscale prestata fino al 2018, alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente.

## LIMITE DI IMPORTO PER LE FATTURE SEMPLIFICATE

### Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.120, del 24 maggio 2019, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019, che innalza da 100 a 400 euro il limite per l'emissione delle fatture semplificate.

Si ricorda che il D.M. in parola è stato emesso in virtù dell'art. 21-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede la possibilità di emettere, in modalità semplificata, fatture di ammontare complessivo non superiore ad euro 100, il cui limite può essere innalzato fino a 400 euro con decreto regolamentare.

## GUIDA ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2018

### Circolare dell'Agenzia dell'Entrate del 31 maggio 2019

Con la Circolare del 31 maggio 2019, l'Agenzia dell'Entrate ha fornito una guida sulla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2018, vagliando, in particolare, le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità.

La guida costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti le ritenute, gli oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, da parte di questi ultimi, per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.

Come affermato dall'Amministrazione finanziaria, l'obiettivo di tale documento è quello di offrire a tutti gli operatori, in omaggio ai principi della trasparenza e nell'ottica del potenziamento della *tax compliance*, uno strumento unitario che garantisca un'applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; la Circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di liquidazione delle imposte.